



**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
DEI DOTTORATI DI RICERCA CONSEGUITI ALL'ESTERO**

Articolo 1 - Abbreviazioni

Nel presente Regolamento si esplicitano di seguito le abbreviazioni utilizzate:

- a) per **QF-EHEA** il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (*Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA*) articolato in tre cicli come definiti dal Processo di Bologna;
- b) per **EQF** il Quadro europeo delle qualificazioni (*European Qualifications Framework*) sviluppato dall'UE in 8 livelli;
- c) per **Titolo di dottorato estero ufficiale**: un titolo accademico di terzo ciclo, secondo il QF- EHEA, e di livello 8 secondo il EQF, conseguito in un sistema di istruzione superiore diverso da quello italiano alla conclusione di un Corso di dottorato ("Ph.D." o "Dott. Ric"), all'atto del superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato);
- d) per **lingua originale**: la lingua ufficiale del titolo rilasciato dall'università o da un istituto di istruzione superiore competente;
- e) per **Titolo di studio di secondo ciclo** il titolo accademico di secondo ciclo, secondo QF- EHEA e di livello 7 secondo EQF che consente l'accesso al dottorato di ricerca;
- f) per **Diploma Supplement** il documento, conforme al modello sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco/Cepes, sviluppato su 8 punti e allegato al titolo conseguito al termine di un corso di studi che fornisce la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi completati da ciascuno studente;
- g) per **Dichiarazione di Valore in Loco** il documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona, ovvero sia più vicine alla città in cui si trova l'istituzione che ha rilasciato il titolo estero;
- h) per **Attestato di Verifica** il documento rilasciato da CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, caricato sul "Wallet" digitale delle qualifiche tramite l'utilizzo della tecnologia blockchain, relativo all'effettivo rilascio del titolo di studio da parte dell'istituzione di riferimento;
- i) per **Attestato di Comparabilità** il documento rilasciato da CIMEA dove è indicato il ciclo e il livello del titolo estero in riferimento ai cicli del *Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore* e ai livelli dello *European Qualifications Framework*.



Articolo 2 – Riconoscimento

I titoli di Dottorato esteri sono riconoscibili a condizione che:

- a) il titolo sia stato rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema con capacità di rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale;
- b) il corso di dottorato abbia avuto una durata minima pari a tre anni;
- c) il titolo abbia conferito i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- d) il titolo abbia consentito lo sviluppo e le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione comparabili al titolo italiano corrispondente;
- e) il titolo di accesso al corso di dottorato sia stato un titolo di studio di secondo ciclo secondo QF-EHEA e di livello 7 secondo EQF;
- f) esista un titolo di Dottore di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Articolo 3 – Documentazione

Per il riconoscimento accademico di un titolo di dottorato estero ufficiale l'interessato deve produrre:

- a) Diploma o certificato del titolo di dottorato estero ufficiale in lingua originale corredato da:
 - traduzione giurata in italiano in caso di lingua diversa dall'inglese;
 - legalizzazione a cura del Consolato o dell'Ambasciata italiana del Paese di riferimento o Apostille dell'Aja per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961) rilasciata dai competenti Organi del Paese ove ha sede l'Università (salvo esonero in virtù di convenzioni internazionali);
- b) Dichiarazione di valore in loco e Attestato di Comparabilità *oppure* Attestato di verifica e Attestato di Comparabilità;
- c) copia della tesi di dottorato (che riporti indicazione dell'autore) in lingua originale e accompagnata da idonea traduzione (da traduttori ufficiali) in lingua italiana, qualora non sia redatta in lingua inglese;
- d) indicazione dell'indirizzo web del repository dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata risulti conservata e consultabile (ove disponibile), oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesta la consultazione della tesi;
- e) copia del diploma o del certificato del titolo di secondo ciclo. In caso di titolo di secondo ciclo estero, esso è accompagnato da idonea traduzione (da traduttori ufficiali) in lingua italiana, qualora non sia redatto in lingua inglese. Anche per il titolo di secondo ciclo sono necessari:
 - dichiarazione di valore in loco
oppure
 - diploma supplement, legalizzato o con Apostille dell'Aja
oppure
 - Attestato di Verifica e di Comparabilità rilasciati dal [CIMEA](#).



- f) Diploma supplement o attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante il percorso formativo svolto (comprensivo delle seguenti informazioni denominazione del corso di dottorato, data della prima iscrizione, anni accademici di successiva iscrizione, data del conseguimento del titolo);
- g) curriculum vitae/studiorum nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti;
- h) eventuali lettere di presentazione di personalità accademiche e della ricerca (direttore di tesi/tutor) inerenti al percorso e le ricerche svolte e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione
- i) copia documento di identità in corso di validità

Articolo 4 – Procedura

1. L'interessato presenta istanza di riconoscimento all'Ufficio Dottorato con le modalità rese note sul sito istituzionale, previo pagamento dell'importo di euro 200,00, comprensivo di imposta di bollo e indicando il corso di dottorato dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il quale si chiede il riconoscimento.

2. Potranno essere esonerati dal versamento i richiedenti italiani o stranieri che appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 26.000 euro.

3. La Ripartizione III "Scuola di Dottorato", previa valutazione delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 2 e verificata la completezza della documentazione necessaria di cui all'art. 3 trasmette l'istanza al Coordinatore del corso di dottorato prescelto che la sottopone al Collegio docenti.

4. Il Collegio docenti valuta la tesi di dottorato, il Diploma supplement o l'attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante il percorso formativo svolto, il curriculum vitae/studiorum e le eventuali lettere di presentazione di personalità e assume una delle seguenti deliberazioni:

- a) rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca;
- b) diniego motivato al riconoscimento per "*differenza sostanziale*" del titolo di dottorato estero con il percorso scientifico-formativo del corso di dottorato italiano prescelto.

5. In tutti i casi il Collegio docenti redige un verbale motivato che è trasmesso alla Ripartizione III "Scuola di Dottorato".

6. Il rilascio del corrispondente titolo italiano di Dottorato di ricerca è disposto con Decreto Rettorale.

7. Non è previsto il rimborso dell'importo di cui al comma 1 in nessun caso.